

responsabile, e la [redacted] in qualità di impresa Assicuratrice per la RC del veicolo condotto dal signor [redacted] in solido o alternativamente tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti e patienti da [redacted] e [redacted] nella misura risultante dalla esperita istruttoria documentale e dalla CTU, per un totale di € 8.554,66, o della diversa somma meglio vista, dedotto l'acconto ricevuto in € 1.000,00, peraltro imputato ex art. 1194 cod. civ. dapprima alle spese, poi alla rivalutazione, poi agli interessi e solo per l'eventuale parte residua al capitale dovuto, così come risulta dalla racc. 30/6/09 prodotta sub 7. Con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulla somma rivalutata anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 II comma cod. civ. Con vittoria delle spese di lite, diritti, onorari, spese generali imponibili ex art. 14 T.F., CPA e IVA come per legge, oltre che di CTU e CTP".

Per la convenuta [redacted] "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, Nel merito dato atto che la concludente ha pagato prima del giudizio euro 1.000,00, dichiarare congrua e risarcitoria la somma pagata, respingendo ogni maggiore domanda avversaria. Con il favore delle spese di causa".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 8-9/04/2010, i signori [redacted] e [redacted] quest'ultima anche in proprio, in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore [redacted] convenivano in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Torino, la [redacted] ed il signor [redacted] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale accaduto il 13.07.2008, alle ore 18,30 circa, in Valle d'Aosta, località Valsavarenche, fraz. Rovenaud.

Esponevano parti attrici:

- che il minore [redacted] affidato al Centro Parrocchiale di [redacted] [redacted] per trascorrere un periodo di vacanze in Valle d'Aosta, località Valsavarenche, fraz. Rovenaud, presso la residenza estiva della parrocchia - stava giocando alla caccia al tesoro con gli altri bambini sotto la vigilanza di alcuni educatori, quando, attraversando la sede stradale, veniva investito dall'autovettura Lancia Delta condotta dal proprietario signor [redacted] assicurato

presso la [REDACTED]

- che a seguito dell'incidente, la cui responsabilità era interamente addebitabile al convenuto, il bambino riportava una frattura branca ischio-pubica destra;
- che il danno non patrimoniale ammontava complessivamente a € 12.179,44, sulla base della relazione medico legale dott. [REDACTED] tenendo conto delle singole componenti distinte, con valenza meramente descrittiva, in: ITT 30 gg; ITP al 50% 60 gg; - danno biologico statico e dinamico medio (5%), come da tabelle di cui all'art. 139 CdA; - personalizzazione del danno biologico (20%) rispetto alla somma riconosciuta a titolo di invalidità permanente; - danno morale spettante, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, in misura pari all'importo dell'invalidità temporanea; - spese mediche ed accessorie pari a € 528,40;
- che la signora [REDACTED] per assistere il minore, aveva dovuto chiedere un mese di aspettativa dal lavoro, con conseguente perdita della retribuzione di € 615,85, pari alla differenza di retribuzione tra il mese di settembre e il mese di aspettativa;
- che a seguito delle stragiudiziali richieste, la [REDACTED] aveva corrisposto la sola somma di € 1.000,00, trattenuta in acconto sul maggior dovuto;

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] che contestava la fondatezza della domanda attorea in punto an e quantum debeatur, eccependo:

- che l'evento aveva la sua causa esclusiva nel comportamento del minore, potendo tutt'al più ipotizzarsi a carico del conducente dell'autovettura un concorso di colpa;
- che stante la colpa prevalente del minore, la somma di € 1.000,00 offerta dalla convenuta poteva essere ritenuta risarcitoria, anche alla luce della valutazione del consulente della compagnia che aveva riconosciuto una IP 2%, con ITT 30 gg e ITP al 50% 20 gg;
- che la valutazione del danno non patrimoniale proposta da parte attrice era infondata, poiché a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.26972/2008 non era più possibile liquidare separatamente il danno morale, costituendo necessariamente una componente del danno biologico; che la personalizzazione del danno biologico, in ipotesi di micro permanenti non poteva in ogni caso superare il 20% del danno biologico.

Il convenuto [REDACTED] rimaneva contumace.

La causa veniva istruita con la produzione di varia documentazione. Veniva, altresì, espletata CTU medico-legale sulla persona del minore ed all'esito, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 15.03.2011.

Il merito

L'azione è proponibile, avendo parti attrici prodotto copia della lettera raccomandata, redatta ai sensi degli artt. 145-148 cod. ass., inviata alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile.

Non è contestato che il giorno 13.07.2008, alle ore 18,30 circa, in Valle d'Aosta, il minore [REDACTED] mentre stava attraversando la strada statale località Valsavarenche, fraz. Rovenaud, veniva investito dall'autovettura Lancia Delta condotta dal proprietario signor [REDACTED] assicurato presso la [REDACTED]

E' invece controversa la responsabilità dell'evento a carico esclusivo del veicolo investitore, nonché la quantificazione dei danni non patrimoniali richiesti da parti attrici. Parte attrice ritiene che l'investimento del minore sia avvenuto in quanto il conducente non sarebbe stato in grado di arrestare tempestivamente la marcia a causa di una velocità non adeguata alla situazione, rilevando che, ad ogni buon conto, spetta al conducente provare le circostanze che a suo avviso escluderebbero o limiterebbero la responsabilità sancita dell'art. 2054, comma 1° cod. civ.

La compagnia convenuta ritiene, invece, che l'investimento si sia verificato per colpa esclusiva del pedone che avrebbe attraversato di corsa la carreggiata in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali, o tutt'al più riconosce un concorso di colpa a carico del conducente dell'autovettura.

Nella fattispecie, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere sufficientemente provati né il comportamento del pedone investito e neppure la condotta di guida del conducente del veicolo investitore. Non risulta l'intervento di alcuna autorità, non è stato escusso alcun teste sul fatto, giacché le parti non hanno dedotto alcuna prova al riguardo. Non vi sono elementi né per individuare la velocità dell'autovettura investitrice né per affermare che il pedone abbia attraversato la strada di corsa e all'improvviso, circostanza che trova unica ed inidonea fonte nelle affermazioni della Compagnia assicuratrice convenuta.

P

In tale situazione, non è possibile accertare gli elementi che condurrebbero ad individuare una situazione di incolpevole inevitabilità dell'investimento, che ricorre allorquando il conducente dia la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero che l'attraversamento sia stato così repentino da costituire, anche con la dovuta sorveglianza della strada, un ostacolo improvviso ed imprevedibile.

Risulta, pertanto, non superata la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, a norma del primo comma dell'art. 2054 cod. civ. (sulla prova liberatoria del conducente in caso di investimento di pedone v. Cass, civ. 7.07.1994 n. 6395; 23.08.1997 n.7922).

Non essendo stata acquisita alcuna prova certa della condotta imprudente e pericolosa del pedone, va altresì esclusa l'applicazione di un concreto concorso del fatto colposo del pedone (art. 1227 comma 1 c.c.) con la condotta altamente imprudente del conducente dell'auto che non ha dato la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (sull'ipotesi di concorso fra colpa presunta del conducente e colpa concreta del pedone v. Cass. civ. 16.09.1996 n. 8281; 7.08.2000 n. 10352).

Nessun dubbio quindi sulla responsabilità esclusiva di [REDACTED] per l'investimento del pedone e dunque sul fatto che parti convenute siano tenute in solido fra loro all'integrale ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti da parti attrici per effetto del sinistro de quo e provati in causa.

Prima di procedere alla liquidazione dei danni, occorre svolgere alcune brevi considerazioni sui principi e sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale che verranno adottati da questo giudice.

- A seguito dei principi di diritto sanciti dalle sentenze della Corte di Cassazione SS.UU. 11/11/2008 n. 26972-26975, il danno non patrimoniale (in relazione al quale le SS.UU. hanno confermato l'inquadramento nell'ambito dell' art. 2059 c.c.) va liquidato come categoria unitaria, non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. Affermano le SS.UU. che "nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui

intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.

- Il danno morale non va, dunque, più liquidato autonomamente, in quanto, in virtù della citata pronuncia delle SS.UU., determina “duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
- La successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, applicando i principi di diritto delle SS.UU. del 2008, in armonia con una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 139 CdA), ha precisato che la liquidazione in unica somma del danno non patrimoniale, va determinata tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.), sottolineando, in particolare, che per le lesioni di lieve entità (c.d. micro-permanenti da 1 a 9 punti di invalidità permanente) l’art. 139 CdA si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l’entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. 17.09.2010 n. 19816; Cass. civ. 10.03.2010 n. 5770; Cass. civ. 12.12.2008 n. 2991).
- La giurisprudenza di merito ha, a sua volta, precisato che secondo un’interpretazione storica e costituzionalmente orientata degli artt. 138 e 139 CdA, la limitazione per le lesioni di lieve entità (ex art. 139, comma 3 CdA) alla misura non superiore ad un quinto dell’aumento delle tabelle del danno biologico fissate per legge (attualmente operative solo per le lesioni di lieve entità), va riferita unicamente alla personalizzazione inerente all’aspetto dinamico relazionale del danno biologico, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate



F

e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, per particolari condizioni soggettive quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (es. lesione al dito del pianista dilettante; incidenza della lesione sulle attività della vita quotidiana e/o sull'attività lavorativa). Il danno morale, pacificamente risarcito a parte in via equitativa (da un terzo alla metà del danno biologico) all'epoca di emanazione delle tabelle di legge, oggi voce risarcitoria e non più autonoma categoria, deve essere, comunque, liquidato, nella fase della personalizzazione del danno, che tenga conto della componente del danno non patrimoniale relativa alle sofferenze soggettive, da dimostrare con prova documentale, testimoniale o anche solo in via presuntiva, sulla base del tipo di lesione, della specifica penosità delle modalità del fatto lesivo, della afflittività delle menomazioni e della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, da valutare in via equitativa con un congruo aumento percentuale dei valori monetari di legge, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (v. Trib. Milano, Dr. Spera, 19.02.2009 n.2334; Trib.Torino Dr.Ciccarelli 17.3.2009 n. 20811).

Danno non patrimoniale

Passando, dunque, alla liquidazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dal minore [REDACTED] e da [REDACTED], il nesso di causa fra il sinistro e le lesioni fisiche può ritenersi accertato all'esito della CTU medico-legale espletata dal Dr. [REDACTED], le cui argomentazioni e conclusioni sono state condivise dai consulenti tecnici delle parti e sono fatte proprie da questo giudice.

Il danno non patrimoniale patito da [REDACTED] sulla base delle risultanze della CTU e delle tabelle di cui all'art. 139 CdA, aggiornate con il D.M. 27.05.2010, viene pertanto liquidato, nel senso omnicomprendente e personalizzato indicato dalle SS.UU del 2008, tenendo conto di tutte le sue componenti, nella seguente misura:

- Danno biologico da invalidità temporanea: € 1.402,70, di cui: ITT al 100% (gg 4 per € 43,16) € 172,64 - ITP al 75% (gg 28 per € 32,37) € 906,36 - ITP al 50 % (gg 10 per € 21,58) € 215,80 - ITP al 25 % (gg 10 per €10,79) € 107,90.
- Danno biologico da invalidità permanente (diagnosticato dal CTU come "Pregresso trauma del fianco destro con frattura della branca ischio-pubica sinistro ed ematoma della regione sottoglutea destra. In atto: esiti consistenti in algie statico dinamiche

F

dell'anca ed ematoma organizzato dolente della regione sottoglutea destra") liquidabile, secondo i valori monetari previsti dalle tabelle di legge, in considerazione dell'età (anni 9 alla data del sinistro) e della percentuale delle lesioni accertate (4%) nella misura di € 3.847,01.

- Personalizzazione del danno biologico con un incremento della somma liquidata per il danno biologico complessivo (temporaneo e permanente), ai sensi del 3° comma dell'art. 139 CdA. L'aumento in questione trova la propria ragion d'essere nell'esigenza di tener conto dei riflessi dinamico relazionali specifici che la lesione ha determinato sulla sfera del soggetto leso. Nel caso di specie si ritiene che vi sia stata per il danneggiato una compromissione delle abitudini di vita, essendo attendibile che il minore continuando ad avvertire algie statico dinamiche dell'anca ed ematoma organizzato dolente della regione sottoglutea destra (accertate dal CTU) sia impossibilitato a svolgere le attività normali – giochi con i compagni o attività sportive – tipiche di un bambino della sua età. Osserva infatti il CTU che "Attualmente residuano: Persistenza di dolore alla faccia anteriore della radice della coscia dopo sforzi e "cedimento" dell'arto inferiore destro dopo corsa (...). A carico dell'anca sinistra si rileva deficit di circa 10° dell'extrarotazione e di 15° dell'intrarotazione; ampia completa ed indolente la flessione e l'estensione. A carico della regione sottoglutea destra si rileva la presenza di un'area di modica tumefazione, di consistenza duro-elastica, delle dimensioni massime di circa cm 6x4, dolente alla presso palpazione". Si ritiene dunque che la rilevante incidenza di detta condizione patologica sulle abitudini di vita giustifichi l'aumento nella misura massima prevista dalla legge (20%), che viene applicato alla sola IP, secondo la richiesta di parti attrici, e, dunque, il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 769,40.
- Personalizzazione del danno biologico con un incremento del risarcimento per la sofferenza fisica e morale soggettiva, cagionata da fatto costituente reato di lesioni colpose, non inclusa nella liquidazione del danno mediante i valori fissati dall'art.139 CdA. Nel caso in esame, l'esistenza del danno da sofferenza è comprovata dalla stessa diagnosi posta dal CTU e la sua consistenza è presumibile, secondo massime di comune esperienza, per la durata della malattia temporanea (giorni 52), di cui 4 giorni di degenza in Ospedale, la convalescenza a letto e



F

graduale ripresa della deambulazione con l'ausilio di stampelle, l'esecuzione della necessaria terapia riabilitativa. Si ritiene pertanto congrua una liquidazione - necessariamente equitativa - rapportata al pregiudizio biologico (da invalidità temporanea e invalidità permanente) subito dal soggetto leso. Si stima quindi equo liquidare tale danno nella misura di € 1.312,42, pari al 25% di quanto sopra riconosciuto a titolo di danno biologico (da IT e IP).

Danno patrimoniale

Spese mediche e di cura

Per le spese mediche e di cura conseguenti al sinistro si liquida la somma complessiva documentata di € 517,51 che il CTU, in accordo con i consulenti delle parti, ha ritenuto congrua, cronologicamente coerente, necessaria e rimborsabile.

Nessuna documentazione è stata allegata per le spese di CTP.

- **Mancato guadagno**

Per quanto si riferisce al danno da perdita di emolumenti lavorativi della madre del minore, signora [REDACTED], dalla documentazione in atti si desume che la stessa, segretaria part-time presso [REDACTED] di Genova, si è messa in aspettativa volontaria per il mese di Agosto 2008 al fine di assistere il figlio di 9 anni, bisognoso di assistenza continua a causa delle lesioni riportate nell'incidente (v. sub doc. 10).

Nessun dubbio quindi sulla riconducibilità dei mancati introiti al sinistro de quo. L'ammontare del mancato guadagno viene determinato in € 600,00 pari alle ritenute applicate alla retribuzione nel mese di aspettativa (v. sub doc. 10).

I danni complessivamente accertati ammontano pertanto a € 7.331,53 ai valori attuali per danno non patrimoniale e a € 1.117,51 per danno patrimoniale, corrispondenti - previa devalutazione secondo gli indici Istat della sola componente del danno non patrimoniale, liquidata con riferimento ai parametri odierni - a complessivi € 8.215,00 con riferimento all'epoca del sinistro.

Rivalutazione e interessi

I danni (patrimoniali e non patrimoniali) risarcibili all'epoca del sinistro erano pertanto pari a € 8.215,00, importo unitario e omogeneo sul quale calcolare la rivalutazione e gli interessi.

Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica prova del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene – conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità – di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici Istat ed il lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi nella misura del tasso legale, i quali vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno (v. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).

Nell'effettuare questo calcolo occorre detrarre l'acconto di € 1.000,00 versato dalla [REDACTED] in punto capitale nel giugno 2009, all'importo del danno attualizzato alla data di versamento dell'acconto - trattandosi di valutazioni monetarie effettuate in tempi diversi. Gli interessi e la rivalutazione sono calcolati sul capitale iniziale fino alla data dell'acconto e sul capitale residuo dalla data dell'acconto alla data della presente sentenza.

In base a tali parametri la somma residua dovuta a parti attrici risulta liquidabile, alla data della presente sentenza, in Euro 7.911,00, di cui € 7.215,00 per capitale residuo, € 246,00 per rivalutazione e € 450,00 per interessi, oltre agli interessi legali maturandi dalla data della pronuncia al saldo, essendosi convertito l'originario debito di valore in debito di valuta.

Le spese di causa

Le spese di causa sostenute da parti attrici e le spese di CTU, liquidate separatamente in corso di causa in complessivi € 480,00, seguono la soccombenza di parti convenute. Liquidazione come da nota spese della difesa attorea, ritenuta congrua, previa verifica delle attività svolte, oltre diritti ed esposti successivi occorrendi.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell' art. 282 c.p.c.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,

- ritenuta accertata la responsabilità esclusiva di [REDACTED] in ordine al sinistro per cui è causa;
- dichiara tenuti in solido e condanna [REDACTED] e la [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED]

quest'ultima anche in proprio, in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul di loro figlio minore [REDACTED] della somma di € 7.911,00, già detratto l'acconto versato da [REDACTED] oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

- dichiara tenute in solido e condanna parti convenute a risarcire a parti attrici le spese di causa che liquida nell'importo complessivo di € 3.159,00 (di cui € 263,10 per spese non imponibili, € 1.046,00 per diritti e € 1.850,00 per onorari), oltre 12,5% spese generali, IVA e CPA di legge, diritti ed esposti successivi occorrendi; pone a carico definitivo di parti convenute in solido le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, il 17 Aprile 2011

IL GIUDICE DI PACE

dr.ssa Caterina Falchi



PATERNICÒ dott.ssa Maria Angela
Cancelliere B *ma*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, li 19/04/2011

PATERNICÒ dott.ssa Maria Angela
Cancelliere B *ma*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE USO APPELLO



Torino 17.5.11

dott.ssa Simona DE CARLO
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO